

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1410 del 18/03/2026
Oggetto	Procedimento MO20A0051 - DOTECO S.P.A. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente in comune di Mirandola ad uso irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19 e 28
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1501 del 17/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno diciotto MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO

OGGETTO: Procedimento MO20A0051 - DOTEKO S.P.A. - Cambio di titolarità di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante pozzo esistente in comune di Mirandola ad uso irrigazione di area a verde aziendale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - art. 19 e 28

La Dirigente

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii. (Testo unico ambientale);
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
- la Legge Regionale 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali);
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 2 /2015, in particolare l'art.8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- la Legge Regionale 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la Direttiva europea 2000/60/CE ("Water Frame Directive");
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche)
- il Decreto della Direzione Generale per la salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente n. 29/STA del 13/02/2017;
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna nn. 787/2014, 65/2015, n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016, n. 2293/2021 e n. 1060/2023;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.D.G. Arpae n. 151/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";

- la D.G.R. n. 31/2026, con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. Arpae n. 151/2025;
- la D.D.G. Arpae n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 - Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la D.D.G. Arpae n. 7/2026 con cui sono stati, da ultimo, approvati l'assetto organizzativo analitico ed il Manuale organizzativo di Arpae Emilia- Romagna;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;
- la D.D.G. Arpae n. 3/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028 che include la Sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- la D.D.G. Arpae n. 26/2026 "Direzione Generale. Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";

Premesso che:

- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2020-5490 del 13/11/2020 è stato rilasciato alla ditta Doteco Real Estate S.R.L. (c.f. 03234750366), con sede legale in Mirandola (MO), la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo su terreno di proprietà in comune di Mirandola (MO), località San Martino Spino, censito al foglio 26 mappale 83 del N.C.T., da utilizzare per irrigazione di area a verde aziendale con una portata massima d'esercizio di 2,0 litri/sec. e per un quantitativo massimo prelevabile complessivo pari a 1.375,00 mc/anno;
- con la determinazione Arpae n. DET-AMB-2024-6930 dell'11/12/2024, è stato rilasciato alla ditta Doteco Real Estate S.R.L il rinnovo di detta concessione con scadenza al 31/12/2029;
- con nota prot. n. PG/2025/11943 del 22/01/2026 la ditta Doteco S.P.A. (c.f. 02211350364), con sede a Mirandola (MO), ha presentato la domanda di cambio di titolarità per acquisto di immobile in data 01/12/2025 con atto repertorio n. 21.830 a rogito dott.ssa Angela Scudiero, notaio in Mirandola;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica rientra nella tipologia d'uso "piscicoltura, irrigazione attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico", di cui alla lettera d) dell'art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 2242/2005 e n. 65/2015;
- l'importo del canone, vista la portata d'esercizio della derivazione, corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

Verificato inoltre che:

- la ditta concessionaria ha versato in data 21/01/2026 € 90,00 per le spese istruttorie e in data 28/01/2026 € 195,46 come canone 2026 ed € 250,00 come deposito cauzionale;
- i canoni relativi alla precedente concessione, fino all'annualità 2025 compresa, sono stati pagati regolarmente e pertanto è possibile procedere alla restituzione della somma di € 250,00 a favore del precedente concessionario, Doteco Real Estate S.R.L. (c.f. 03234750366), con sede legale in Mirandola (MO), del , dallo stesso versata in data 23/10/2020 come deposito cauzionale;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria da rilasciare per la ditta Doteco S.P.A. inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 23/01/2026 alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro entro il termine di legge previsto di 30 giorni;

Accertato che con nota prot. n. PG/2026/44282 del 10/03/2026 sono state acquisite le auto-certificazioni attestanti l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 da parte dei soggetti della ditta sopracitata sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto che sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita il cambio di titolarità della concessione possa essere assentito fino al **31.12.2029**, nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare allegato;

determina

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1) **di assentire** alla ditta Doteco S.P.A. (c.f. 02211350364), con sede a Mirandola (MO), il cambio di titolarità della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice **MO20A0051**, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi mediante pozzo esistente avente profondità di 20 mt da p.c.;
- ubicazione: comune di Mirandola (MO) - Frazione San Martino Spino - Via E. Mattei, 30, su terreno di proprietà del concessionario censito al Foglio 26 mappale 83 NCT, coordinate U.T.M. RER X= 676.219 - Y= 978.688;
- destinazione della risorsa ad uso irrigazione di area a verde aziendale;
- portata di esercizio pari a l/s 2,0;
- volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 1.375;

2) **di dare atto** che la scadenza della concessione resta fissata al **31.12.2029**;

3) **di dare atto** che il concessionario ha sottoscritto per accettazione il disciplinare di concessione assunto agli atti con prot. n. PG/2026/16466 del 28/01/2026 già approvato con la DET-AMB-2020-5490 del 13/11/2020 e successivamente modificato con la DET-AMB-2024-6930 dell'11/12/2024;

5) **di dare atto** che alla data del presente atto i canoni risultano regolarmente corrisposti;

6) **di dare atto** che il deposito cauzionale è stato costituito nella misura di € 250,00.

7) **di dare atto** che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 d.lgs. 159/2011;

8) **di notificare** il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata/raccomandata AR e di trasmetterne copia al Servizio Affari Generali della Regione Emilia-Romagna comunicando che sussistono i presupposti per la restituzione del deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario, ditta Doteco Real Estate S.R.L.;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

10) **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

11) **di dare atto** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

12) di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dr. Lorenzo Marchesini titolare di incarico di funzione polo specialistico demanio acque sede di Modena e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

13) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Dirigente
Area Demanio idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

ARPAE

AREA DEMANIO IDRICO Polo Specialistico Acque sede di Modena

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea con procedura semplificata assentita alla ditta Doteco S.P.A. (c.f. 02211350364), con sede a Mirandola (MO) - Frazione San Martino Spino - Via E. Mattei, 30 -
Codice procedimento: MO20A0051

Art. 1 - Quantitativo del prelievo

1.1 Quantità di acqua derivabile

- portata nominale massima di esercizio **2,0 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **1.375,00 mc/anno**.

Art. 2 - Destinazione d'uso dell'acqua

2.1 L'acqua pubblica sotterranea può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dell'area a verde aziendale avente una estensione di circa 1.400 mq.

Art. 3 - Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione

3.1 L'opera di presa è costituita da un pozzo, ubicato in Comune di Mirandola (MO) - Frazione San Martino Spino - Via E. Mattei, 30.

3.2 Dati tecnici del pozzo:

- anno di realizzazione: 2020
- profondità manufatto m - 20,00 dal piano campagna;
- colonna tubolare in PVC del diametro di mm 125;
- coordinate catastali: foglio **26**, mappale **83** del N.C.T. del comune di Mirandola (MO);
- coordinate geografiche U.T.M. RER X= 676.219; Y= 978.688;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 1,5 ed una portata massima di prelievo di 2,0 l/s;
- contatore volumetrico.

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 **La concessione**, ai sensi dell'art. 36 comma 8) del R.R. n. 41/2001 e della deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 787 del 09.06.2014, è **assentita fino al 31/12/2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R. R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R. R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R. R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 5 - Rinnovo della concessione

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, **sarà**

cura del concessionario presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza, tramite apposita modulistica scaricabile dal sito web di ARPAE.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

Art. 6 - Canone della concessione

6.1 Il canone dovuto alla Regione Emilia-Romagna per l'anno 2026 ammonta complessivamente a €. 195,46 da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R. R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 Si avverte che in mancanza del pagamento delle somme dovute, entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.

6.5 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R. R. n. 41/2001).

6.6 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R. R. n. 41/2001).

Art. 7 - Deposito cauzionale

7.1 **L'importo della cauzione definitiva**, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 8 comma 4) della L. R. 30.04.2015, n. 2, **è di €. 250,00, da versare prima del ritiro della presente concessione.**

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

7.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Art. 8 - Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

8.1 Dispositivo di misurazione

Ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016, il concessionario deve provvedere, qualora non sia già stato installato da parte del concessionario precedente ai sensi della Determinazione n. 6930 del 11/12/2024, all'installazione di idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati.

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, allegando una foto del quadrante del contatore installato nell'opera di presa da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE Modena** - PEC aoomo@cert.arpa.emr.it
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA – Area Tutela e Gestione Acqua**
PEC acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it
- **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO**
PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a:

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

Il mancato rispetto dell'obbligo di installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001.

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad esporre, mediante idonea cartellonistica sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda ai dati identificativi della derivazione. Il suddetto codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione, dovrà essere riprodotto su adeguato supporto a cura e spese del concessionario e dovrà rimanere in loco per tutta la durata di validità di quest'ultima.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso di questo Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o al cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L. R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. e i..

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano

comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Ogni singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

- a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;
- b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Art. 9 - Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Art. 10 - Osservanza di leggi e regolamenti

10.1 Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione Il concessionario _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.